

Circolare di aggiornamento di SETTEMBRE 2025.

Gentili Clienti, condividiamo con Voi una sintesi di alcune novità in materia di aiuti alle imprese, sul termine di comunicazione della PEC e le relative sanzioni, sull'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali e sul Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il periodo 2025/2026 e relativo "condono fiscale".

➡ Aiuti per il rafforzamento patrimoniale (L.p. 6/2023) sul territorio della Provincia di Trento.

Normativa.

La Provincia Autonoma di Trento ha introdotto una **misura agevolativa volta a sostenere le operazioni di rafforzamento della struttura patrimoniale dell'impresa**, di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6.

Sono agevolabili le iniziative volte a rafforzare la struttura patrimoniale delle piccole e medie imprese, attraverso un **aumento di capitale sociale effettuato in denaro da parte dei soci**.

La misura dell'incentivo è pari al **40%** delle spese ammissibili. Esso viene concesso in regime de minimis e ciascuna società di capitali può presentare **una domanda all'anno**, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per l'anno 2025 le domande possono essere presentate **a decorrere dal 15 luglio** tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo: apias.incentivi@pec.provincia.tn.it.

La spesa minima ammessa deve essere **maggiore di 50 mila euro** ed il limite massimo è **pari a 400 mila euro**.

Requisiti richiesti.

Il soggetto beneficiario **deve possedere i seguenti requisiti**:

- Essere costituito nella forma di società di capitali e non nella forma di impresa individuale o società di persone (come si evince dalle FAQ pubblicate sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento).
- Aver avviato l'attività da almeno due anni antecedenti alla data presentazione della domanda.
- Un valore della produzione inferiore o uguale a 15 milioni di euro.
- Un grado di patrimonializzazione inferiore al 30% e non negativo (per il quale si intende il rapporto tra i mezzi propri ed il totale del passivo).
- Non presentare riduzioni di poste patrimoniali di debito nei confronti dei soci.
- Un numero di U.L.A. sul territorio provinciale pari ad almeno il 70% delle U.L.A. complessive del soggetto.

Per quanto concerne la verifica del rispetto dei suddetti "vincoli" è **necessario tenere conto dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato**.

Per maggiori dettagli si fa rimando alla sezione dedicata agli “Aiuti alle imprese” sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento, al seguente indirizzo: <https://lc.cx/v3yFXx>.

➡ Differimento del termine ed indicazioni operative sulla PEC degli amministratori.

Comunicazione. In data 25 giugno 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) **ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine** per l’adempimento dell’obbligo di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (“PEC” o “domicilio digitale”) al Registro delle Imprese da parte degli amministratori delle società costituite anteriormente al 1° gennaio 2025.

Vi è da rilevare, infine, che in caso di inadempimento **non sono applicabili sanzioni amministrative**, come sottolineato in data 30 giugno 2025 dalla Camera di Commercio di Milano.

Nb: resta preferibile comunicare una PEC personale dell’amministratore (intestata esclusivamente a lui), ma in alternativa è possibile valutare anche l’uso della PEC della società, fermo restando il rischio di rigetto o sospensione delle pratiche da parte di alcune Camere (per quanto riguarda la Camera di Commercio di Trento, l’indirizzo può anche coincidere con quello della società amministrata).

➡ Polizza assicurativa per i rischi catastrofali: obblighi del conduttore e del locatore.

Specificazione. L’imprenditore deve assicurare i beni anche se sugli stessi non ha il diritto di proprietà, **ma ne ha il solo godimento**, come nei casi della locazione, del leasing o del comodato, come declinato anche dalla FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 01.04.2025.

In particolare, ciò deve avvenire sui **beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa**.

A tale scopo, l’imprenditore deve comunicare al proprietario dei beni l’avvenuta stipulazione della polizza.

In questa casistica, l’imprenditore conduttore è tenuto a corrispondere l’indennizzo al proprietario del bene, il quale deve utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.

Qualora il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, l’imprenditore conduttore ha diritto ad una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività d’impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.

In conclusione, sarebbe auspicabile che il proprietario provvedesse direttamente all'assicurazione dei propri immobili; tuttavia, qualora ciò non fosse possibile, l'onere ricadrebbe sul conduttore.

➡ Concordato Preventivo Biennale: modifiche del D.Lgs. 12.06.2025 n. 81 – periodo 2025/2026

Novità.

Le novità apportate dal D.Lgs. 81/2025:

- Abrogazione degli artt. 23-33 del D.Lgs. 13/2024, dedicati alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
L'applicabilità del CPB per tali soggetti è stata limitata, pertanto, al solo periodo d'imposta 2024.
- Proroga al 30 settembre per i soggetti ISA con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
- Nuove cause di esclusione e di cessazione a decorrere dalle opzioni per l'adesione al CPB 2025-2026 esercitate a partire dal 13.06.2025, tra cui sono esclusi i professionisti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli in cui si riferisce la proposta, dichiarano individualmente un reddito di lavoro autonomo e, allo stesso tempo, partecipano ad un'associazione professionale o ad una società tra professionisti, ovvero ad una società tra avvocati.
- Interpretazione autentica della nozione di "conferimento", disponendo che le operazioni di conferimento rilevanti quale causa di esclusione e di cessazione sono solo quelle aventi per oggetto un'azienda o un ramo d'azienda (con applicazione anche al CPB 2024-2025).
- Le aliquote dell'imposta sostitutiva sull'incremento di reddito possono essere applicate nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85 mila euro (con applicazione a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026 esercitate dal 13.06.2025).
- Non costituisce causa di decadenza dal CPB il mancato versamento delle imposte derivante dall'adesione al CPB, qualora esso venga eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso bonario.

Nb: con riferimento al CPB 2025-2026 è stata riproposta una **sanatoria** per gli anni pregressi ancora accertabili (2019-2023) rispetto al biennio concordato. La disciplina applicabile è analoga a quella prevista per la sanatoria collegata al CPB 2024-2025. Non è prevista l'estensione al 2023 per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025. Pertanto, i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2025-2026 possono accedere alla sanatoria per gli anni pregressi versando, per ciascuna annualità, le somme previste ed ottenendo così una sostanziale copertura da tutti gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dagli accertamenti analitico induttivi ai fini IVA.

L'adesione alla sanatoria prevede, quale unico adempimento, il versamento delle imposte sostitutive per le annualità interessate da effettuare **a partire dall'01.01.2026**

ed entro il 15.03.2026 (sia se il versamento avviene in un'unica soluzione oppure, se in forma rateale, per quanto riguarda la prima rata).

Cordiali saluti.

Questa circolare è fornita esclusivamente a scopo informativo e non costituisce in alcun modo una forma di consulenza. Le informazioni contenute in questa circolare sono basate sulla nostra interpretazione delle leggi e dei regolamenti attualmente in vigore. Le leggi e i regolamenti possono cambiare e le informazioni contenute in questa circolare possono non essere aggiornate, complete o accurate per le vostre specifiche circostanze o esigenze. Vi consigliamo di consultare il professionista di riferimento prima di prendere qualsiasi decisione o di intraprendere qualsiasi azione che possa avere implicazioni fiscali o legali. Per ulteriori dettagli o per discutere come queste modifiche potrebbero influenzare la vostra attività, vi preghiamo di contattarci.

Trento, 02 settembre '25

Studio Pizzini & Lombardi Stp Srl